



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 86/18/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO
NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE (C.F. 02438750585)
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ARTICOLO 41 DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI E RADIOFONICI (DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO
2005, N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)**

(CONTESTAZIONE N. 14/17/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 aprile 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la direttiva del 28 settembre 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri sugli “*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS e, in particolare, l’art. 20 che conferisce al Servizio ispettivo, registro e CO.RE.COM. le funzioni di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i CO.RE.COM, e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante adozione del «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante “*Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;

VISTO l’atto di contestazione n. 14/17/SIR del 22 dicembre 2017, notificato al Comune di Roma capitale in pari data (prot. AGCOM n. 0089439);

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti;

CONSIDERATO quanto segue:

1.Fatto e contestazione.

Con atto del Servizio Ispettivo, Registro e CORECOM, n. 14/17/SIR del 22 dicembre 2017, notificato a mezzo PEC in data 22 dicembre 2017, prot. AGCOM n. 0089439, l’Autorità, all’esito del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese per pubblicità istituzionale delle amministrazioni pubbliche, ha contestato al Comune di ROMA capitale (di seguito il COMUNE), C.F. 02438750586, avente sede a Roma, Piazza del Campidoglio n. 1, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall’esame delle comunicazioni trasmesse all’Autorità in data 12 settembre 2017 (prot. AGCOM n. 0062556) e 26 settembre 2017 (prot. AGCOM n. 0067570) dalla



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

suddetta Amministrazione (“Dipartimento comunicazione” e “Municipio V”), si desume che le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa riferite all’esercizio 2016 risultano destinate rispettivamente:

per quanto concerne il “*Dipartimento comunicazione*” (dichiarazione del 12 settembre 2017, prot. AGCOM, n. 0062556):

- a quotidiani e periodici la somma di euro: 0,00, pari allo 0,00% del totale delle spese pubblicitarie (euro: 19568,00);
- all’emittenza privata televisiva e radiofonica locale la somma di euro: 0,00 pari allo 0,00% del totale delle spese pubblicitarie (euro: 19568,00);

per quanto concerne il “*Municipio Roma V*” (dichiarazione del 26 settembre 2017, prot. AGCOM, n. 0067570):

- a quotidiani e periodici la somma di euro: 1323,40 pari al 100% del totale delle spese pubblicitarie (euro: 1323,40);
- all’emittenza privata televisiva e radiofonica locale la somma di euro: 0,00 pari allo 0,00% del totale delle spese pubblicitarie (euro: 1323,40);

Poiché, ai sensi dell’articolo 41 del *Tusmar* è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici anche economici di riservare sul totale delle spese destinate all’acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa una quota almeno del 50% a giornali quotidiani e periodici e di almeno il 15% all’emittenza privata televisiva e radiofonica locale risulta che, con riferimento all’esercizio 2016, il COMUNE, relativamente alle spese sostenute per pubblicità istituzionale riguardanti il “Dipartimento comunicazione” non avrebbe rispettato la quota destinata a quotidiani e periodici e la quota destinata all’emittenza privata televisiva e radiofonica locale. Con riferimento al medesimo esercizio, il COMUNE, inoltre, relativamente alle spese sostenute per pubblicità istituzionale riguardanti il “Municipio Roma V”, risulterebbe non aver rispettato la quota destinata all’emittenza privata televisiva e radiofonica locale. Il COMUNE, dunque, avrebbe violato l’articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche “*destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici*”.

2. Deduzioni del Comune e approfondimenti istruttori.

All’esito della notifica dell’avvio del procedimento, con nota del 22 gennaio 2018 (prot. AGCOM n. 0004753 del 22 gennaio 2018), il COMUNE trasmetteva una memoria difensiva nella quale evidenziava quanto segue: “*Considerata la peculiarità delle spese pubblicitarie dichiarate dai responsabili delle citate strutture capitoline e la specificità degli approfondimenti resi dai medesimi in ordine alla contestazione mossa*”,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

si ritiene opportuno “(...) riferire separatamente sulle situazioni oggetto dell’accertamento n. 14/17/SIR”. In particolare, con riferimento alla “dichiarazione presentata dal Dipartimento Comunicazione, le spese sostenute per la pubblicità istituzionale, indicate nel modello EP, prot. 62556/2017, sono state parte della più ampia e complessa attività di comunicazione ed informazione svolta in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia. Per la rilevanza mondiale dell’evento e la necessità di definirne una cornice di pianificazione integrata tra i molteplici soggetti istituzionali interessati ad assicurarne il regolare svolgimento, l’adozione delle principali misure organizzative, così come la definizione delle distinte funzioni di coordinamento ed operative, furono disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con Decreto del 4 settembre 2015, assegnando in particolare al Prefetto di Roma il compito di assicurare il raccordo tra le attività delle Amministrazioni dello Stato, della Regione Lazio, della Città metropolitana di Roma e di Roma Capitale”.

In buona sostanza, ragioni di sicurezza e ordine pubblico rendevano necessaria la veicolazione a mezzo web alla vasta platea di pubblico, anche straniero, previsto per il Giubileo, di informazioni volte ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento dell’evento.

Inoltre, nella precitata memoria difensiva il COMUNE asseriva che: “Per quanto concerne la dichiarazione presentata dal Municipio V (con modello EP prot. 67570/2017), sulla base dei chiarimenti forniti dal Direttore con nota prot. CF/6060 dell’11 gennaio 2018, si evidenzia che la spesa sostenuta per l’anno 2016, per un importo pari a euro 1.323,40 riguarda la pubblicazione di un bando di gara sopra soglia comunitaria, effettuata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea e su n. 2 quotidiani locali (...). Trattasi pertanto di una spesa effettuata inosservanza delle disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità legale, ex decreto legislativo n. 163/2006 e smi come ora novellate dal decreto legislativo n. 50/2016, non soggetta all’ambito di applicazione previsto all’art. 41 del decreto legislativo n. 177, come peraltro specificato nella direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009”.

3. Valutazioni dell’Autorità.

In via preliminare si rileva che il COMUNE, entro i termini stabiliti, ha prodotto gli scritti difensivi.

Nel merito, si ritengono accoglibili le richieste di archiviazione formulate dal COMUNE in ordine alle contestazioni relative alle due dichiarazioni oggetto del presente procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità. Ciò per i motivi che seguono che, per chiarezza espositiva, saranno esplicitati separatamente.

Inoltre, si sottolinea che dalla comunicazione trasmessa all’Autorità dal “Dipartimento comunicazione” di Roma capitale (dichiarazione del 12 settembre 2017, prot. AGCOM, n. 0062556), risulta che il COMUNE, pur avendo sostenuto, nell’esercizio 2016, spese complessive di euro: 19.568,00 a fini di pubblicità, non ha effettuato alcuna spesa per pubblicità istituzionale su quotidiani e periodici, nonché su



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

emittenti private televisive e radiofoniche locali; mentre ha effettuato spese, esclusivamente, su altri mezzi di comunicazione (nella specie su web) per il sopra indicato importo di euro: 19.568,00.

Nella suddetta memoria, il COMUNE, nel merito delle contestazioni in ordine alla suindicata dichiarazione afferente il “Dipartimento comunicazione”, evidenzia che le spese effettuate per l’acquisto di spazi sul web (essenzialmente sui *social media*: facebook e twitter) sono state disposte dalla Segreteria tecnica del Giubileo del 2016, struttura tecnico-amministrativa (istituita presso la Prefettura di Roma e composta dai rappresentanti di una pluralità di amministrazioni territoriali e statali), per finalità di ordine e sicurezza pubblica.

Dall’analisi istruttoria degli atti amministrativi trasmessi all’Autorità dal COMUNE ed allegati alla summenzionata memoria difensiva, si rileva, pertanto, che sono state effettuate esclusive spese di comunicazione informativa (effettuata tramite web) determinate dalla necessità di fare fronte (anche attraverso efficaci e rapidi di comunicazione) alla gestione di un evento di valenza globale che presentava numerosi rischi per la pubblica e privata incolumità, tale da rendere necessaria l’adozione di strumenti innovativi di comunicazione per esigenze direttamente legate alla necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, e di presidiare l’evento anche in un’ottica di protezione civile.

A riguardo, giova fare esplicito e testuale riferimento al Decreto del Prefetto di Roma del 24 settembre 2015, dove, testualmente, è rappresentato “*che l’evento, di rilevanza mondiale, comporterà un eccezionale afflusso di visitatori e di personalità nazionali ed internazionali nella Città (...) con conseguenti implicazioni sul sistema generale dell’accoglienza, dei trasporti, delle infrastrutture e della mobilità, oltre che dell’ordine e della sicurezza pubblica*”, (in tal senso si richiama, altresì, l’art. 1, comma 2 del suindicato decreto della PCM del 4 settembre 2005).

Dalle memorie difensive e dalla documentazione allegata si rileva, quindi, che la fattispecie (riguardante spese su web per esigenze di comunicazione legate alla gestione dell’evento mondiale “Giubileo” del 2016) è pienamente configurabile tra quelle regolate dalla direttiva del 28 settembre 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sugli “*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, ove si evidenzia che “*non sono da computare le spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche per l’acquisto di spazi a seguito di provvedimenti amministrativi emanati per ragioni di necessità e di urgenza*”. Pertanto, si ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione riguardante la comunicazione annuale trasmessa all’Autorità dal “Dipartimento comunicazione” (dichiarazione del 12 settembre 2017, prot. AGCOM, n. 0062556).

In ordine alla seconda questione oggetto di contestazione, concernente, cioè, i dati comunicati dal “Municipio Roma V” di Roma Capitale (dichiarazione del 26 settembre 2017, prot. AGCOM, n. 0067570), si è rilevato, dal punto di vista documentale, che le spese sostenute dall’Amministrazione comunale su quotidiani e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

periodici (pari a euro: 1323,40 ossia il 100% delle spese sostenute dall'Ente), sono state determinate dall'inserzione obbligatorie su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali, oltre che dalla pubblicazione (parimenti obbligatoria) sulla Gazzetta Ufficiale italiana e su quella europea di un bando di gara, sopra soglia comunitaria, come risulta dalla nota del Direttore del Municipio V di Roma capitale, prot. CF/6060 dell'11 gennaio 2018, allegata alle memorie difensive prodotte all'Autorità dal COMUNE in data 22 gennaio 2018 (prot. AGCOM n. 0004753 del 22 gennaio 2018).

Si rileva, dunque, che le spese sostenute per la suddetta tipologia di pubblicità sono sottratte agli obblighi di comunicazione sulla base della precitata direttiva del 28 settembre 2009. Si desume, quindi, che la spesa in questione (pari ad euro: 1323,40) non doveva essere comunicata all'Autorità dal precitato Municipio Roma V di Roma capitale. Pertanto, si configura l'effettiva sussistenza di un errore materiale compiuto dal COMUNE – Municipio V che, avendo sostenuto esclusivamente la spesa sopra indicata, non avrebbe dovuto compilare la dichiarazione annuale.

CONSIDERATO che sulla base degli elementi di valutazione emersi nel corso del procedimento e riscontrati anche in via documentale, risulta che il COMUNE (per entrambe le summenzionate dichiarazioni relative all'esercizio finanziario 2016), ha rispettato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

Si archivia il procedimento sanzionatorio n. 14/17/SIR del 22 dicembre 2017 avviato nei confronti del comune di Roma capitale.

La presente delibera è notificata al Comune di Roma capitale e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 24 aprile 2018

Il PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi